



Decreto Legge 34/2020: le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio di rilievo per gli enti locali

1. Le nuove scadenze per verifica equilibri e tributi

In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali sono effettuati i seguenti rinvii.

Bilancio di previsione 2020

Per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al **30 settembre 2020** anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

Salvaguardia 2020

Il termine per la **salvaguardia** previsto dal comma 2 dell'articolo 193 TUEL è differito al **30 settembre 2020**.

Tributi

Limitatamente all'anno 2020, per le aliquote e regolamenti dei tributi slittano:

- al 31 ottobre (dal 14 ottobre) la data per l'invio telematico e
- al 16 novembre (dal 28 ottobre) la data per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Bilancio di previsione 2021

Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del **bilancio di previsione** di cui all'articolo 151, comma 1 del Tuel è differito al **31 gennaio 2021**.

2. Contributi Covid-19: deroghe esercizio provvisorio e rendicontazione

Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di **esercizio provvisorio** sono autorizzate le **variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite** agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

Per il 2020, l'articolo 158 del TUEL, non si applica in relazione alle risorse **trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza**.

3. Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle **aliquote e delle tariffe** delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

4. Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19

In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato **comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di **40 milioni** di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere

economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

Il fondo di cui è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Al fine della ripartizione del fondo tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, **dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti.** Per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, a integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020 (riparto del fondo ex art. 112).

5. Utilizzo uffici giudiziari per esigenze covid-19

L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria»

6. Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Per prevenire le difficoltà dei Comuni al rispetto dei termini sono tutti prorogati di 4 mesi per:

- l'inizio dell'esecuzione dei lavori al 15 settembre (dal 15 maggio, poi spostato al 15 luglio);
- l'adozione del decreto del ministro dell'Interno per la revoca, in tutto o in parte, dei contributi e loro assegnazione ad altri enti al 15 ottobre (dal 15 giugno, poi slittato al 30 agosto);
- l'avvio dei lavori da parte dei "nuovi" beneficiari al 15 dicembre (dal 15 ottobre rinviato poi al 15 novembre).

7. Fondo di 20 milioni per i comuni in dissesto

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020.

Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del Tuel, per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso . I

Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

8. Enti in riequilibrio, sospensione di termini

La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del Tuel, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater Tuel, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

9. Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire **concorsi** per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito dell'acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del TUEL in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

10. 300 milioni alla fondazione Anci Patrimonio comune

Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura di missione InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani Al fine di fornire

supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020.

11. Articolo 157 in tema di recupero, esclusione enti locali

L'articolo 157 secondo cui gli atti di accertamento, di contestazione e irrogazione delle sanzioni, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio), scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, «sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021», **non si applica alle entrate degli enti territoriali.**

12. Contributi per il trasporto scolastico

.Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di **trasporto scolastico** oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020.

Le risorse del fondo sono destinate ai **comuni** interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati.

13. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al **50 per cento del personale** impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il **60 per cento dei dipendenti** possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano